



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Roma (vedi intestazione digitale)

Al

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.28.10 *Fasc.* 197/2022

Allegati: -

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 8365] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2023”.

Autorità Proponente: Terna S.p.A.

Autorità Procedente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP)

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

18/07/2023

9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022):

<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>;

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8."

PREMESSO che il **Gruppo Terna S.p.A.**, in qualità di autorità Proponente, con nota prot. n. 29828 del 16/03/2023, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 10399 del 21/03/2023, ha trasmesso la documentazione necessaria per l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2023" (PdS 2023), ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 43867 del 22/03/2023, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 10820 del 23/03/2023, in qualità di autorità Competente per le VAS statali, verificata la documentazione trasmessa, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata da Terna S.p.A.;

PREMESSO che la documentazione tecnica articolata nella Proposta di Piano, nel Rapporto ambientale, nella Sintesi non tecnica e nella Valutazione di incidenza, è stata pubblicata e risulta consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8649/12739>

PREMESSO che questa Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 11004 del 24/03/2023, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 16536 del 08/05/2023, ha sollecitato l'invio dei pareri endoprocedimentali ancora mancanti agli Uffici competenti;

VISTO che a partire dal 2021 il PdS assume carattere biennale, ai sensi del comma 3, art. 60 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (convertito con Legge 11/09/2020, n. 120) che sostituisce il comma 12, art. 36 del D.Lgs. 1/06/2011, n. 93;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2023" e che il medesimo Piano interessa l'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Piano in esame è elaborato per il perseguimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione;

CONSIDERATO che dalle analisi svolte da Terna S.p.A. è emerso che la distribuzione delle richieste di connessione in alta tensione, pervenute fino al momento di stesura del presente Piano, provengano prevalentemente dalle aree del Sud Italia e dalle Isole;

CONSIDERATO che per veicolare, indirizzare e controllare i flussi di energia prodotta, il Piano si prefigge:

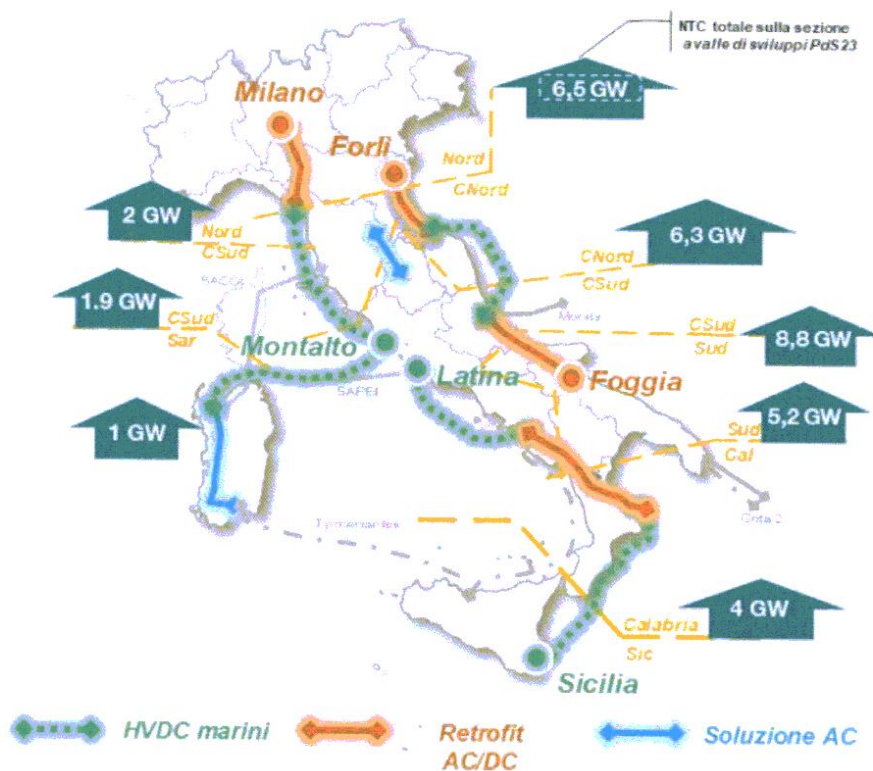


Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- di realizzare **nuovi sviluppi infrastrutturali**, addizionali rispetto a quelli già programmati nei precedenti PdS, che consentano di integrare efficientemente la nuova generazione rinnovabile, aumentando la capacità di transito fra le *Zone di Mercato* (ZdM);
- di **convertire le linee esistenti in corrente continua (HVDC)**, prevedendo l'ammodernamento degli elettrodotti esistenti, ovvero la ricostruzione degli stessi con un miglioramento delle prestazioni di esercizio (per consentire l'esercizio in corrente continua), il ricorso a nuove tecnologie per i cavi interrati/sottomarini e soluzioni in corrente alternata (AC) innovative;
- di **riutilizzare aree e siti ormai dismessi o in dismissione**, al fine di renderli funzionali ai nuovi obiettivi, tra cui quello di realizzare Stazioni di Conversione (SdC) necessarie allo sviluppo di nuove dorsali in corrente continua e rete DC Multiterminale Hypergrid (MTDC);
- di rendere più sicura la RTN;
- di intercettare, il più possibile in anticipo, lo sviluppo di nuove fonti di generazione;

CONSIDERATO che la nuova rete **Hypergrid** è articolata in **cinque dorsali** per permettere il transito da Sud a Nord per oltre 16 GW, così come di seguito riportato in dettaglio.

- l'**HVDC Milano-Montalto** (MIMO)
- il **Central Link**
- la **Dorsale Sarda** (SAPEI2)
- la **Dorsale Ionico Tirrenica** (IONIAN)
- la **Dorsale Adriatica** (ADRIATIC2)



(cfr. Rapporto Ambientale pag. 43)

CONSIDERATO che nell'**ambito della ricostruzione delle dorsali esistenti**, come si evince dalla tabella a pag. 50 e 51 del Rapporto Ambientale, in caso di eventuali necessità di scostamento dalla dorsale esistente, per ogni categoria di intervento è stato definito un **buffer di studio**, al fine di individuare e caratterizzare porzioni di territori maggiormente idonee all'intervento.

Per quanto di competenza, per la categoria *Patrimonio culturale e paesaggistico* saranno considerati i seguenti elementi:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 "Aree tutelate per legge" del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - Beni culturali vincolati secondo l'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- (fonti: Pianificazione territoriale e paesaggistica, Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico - SITAP, Carta del Rischio - ICR);

CONSIDERATO che gli obiettivi del PdS 2023 si articolano in:

- **Obiettivi tecnici generali** (OT_G): obiettivi concernenti le prestazioni che devono essere offerte dalla rete/servizio di trasmissione elettrica, derivanti dagli obblighi del Disciplinare di Concessione di Terna;
- **Obiettivi tecnici specifici** (OT_S): declinazione degli Obiettivi tecnici generali sulla base delle esigenze relative all'annualità di Piano, a loro volta desunte dall'analisi degli scenari elettrici di riferimento;
- **Obiettivi ambientali generali** (OA_G): obiettivi concernenti la Sostenibilità ambientale derivanti dall'implementazione delle politiche di sostenibilità all'interno del Piano;
- **Obiettivi ambientali specifici** (OA_S): declinazione degli obiettivi ambientali generali in riferimento alle esigenze relative all'annualità di Piano;

Si ripota di seguito lo stralcio della tabella del RA per quanto di competenza.

Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio	OA _G 13	Tutelare, recuperare e valorizzare il paesaggio	OA _S 26	Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
			OA _S 27	Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione
			OA _S 28	Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere
	OA _S 14	Tutelare e valorizzare i beni culturali	OA _S 29	Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto
			OA _S 30	Salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo

cfr. tab. 6-20 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del RA

CONSIDERATO che le azioni di sviluppo che possono essere individuate per rispondere alle esigenze riscontrate sono distinguibili in azioni gestionali e azioni operative.

In totale le **azioni operative previste dal PdS 2023 sono 59**, di cui 18 appartenenti alla categoria di funzionalizzazione, 26 relative a nuove infrastrutturazioni, 7 relative alla ricostruzione di asset esistenti, 3 sono adeguamenti di stazioni esistenti per conversione e 5 sono relative a nuove stazioni. Di seguito una tabella riassuntiva per ciascun intervento delle azioni operative.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Interventi PdS 2023		Azioni operative	
n. Denominazione	Cod.	Denominazione	Tipologia
1 355-N/HG-1 HVDC Milano - Montalto	355-N/HG-1_1	Nuovi cavi marini HVDC (4x500MW) tra SdC Montalto e stazione di transizione cavo/ aereo presso Avenza	Nuova Infrastruttura
	355-N/HG-1_2	Stazione di Conversione 2x1000 MW $\pm$ 500 kV a sud di Milano	Nuova Infrastruttura
	355-N/HG-1_3	Stazione di Conversione 2x1000 MW $\pm$ 500 kV a Montalto	Nuova stazione in sito industriale dismesso
	355-N/HG-1_4	Riconversione in c.c. $\pm$ 500 kV Parma - S.Rocco Po - Turano e Avenza - Colomo	Ricostruzione di asset esistenti
	355-N/HG-1_5	Nuova SE smistamento a sud di Milano con raccordi a el.380 kV Chignolo Po - Maleo, el.380 kV S.Rocco Po - Turano	Nuova Infrastruttura
	355-N/HG-1_6	Installazione conduttori termoresistenti su direttrice 380kV Calenzano-Casellina-Poggio a Caiano	Funzionalizzazione
	355-N/HG-1_7	Installazione conduttori termoresistenti su direttrice 380kV S.Rocco Po - Maleo - Cremona	Funzionalizzazione
2 356-N/HG-2 Central Link	356-N/HG-2_1	El. 220kV Villavalle - Pietrafitta - Arezzo C - S.Barbara	Ricostruzione di asset esistenti
	356-N/HG-2_2	Stazione di smistamento San Cristoforo	Nuova Infrastruttura
	356-N/HG-2_3	Dispositivi di compensazione reattive e gestione dei flussi di potenza e ATR	Funzionalizzazione
3 732-N/HG-3 Dorsale Sarda: HVDC Fiumesanto - Montalto (Sapel 2) e rinforzi rete 220 kV Sardegna	732-N/HG-3_1	Stazione di Conversione 2x500 MW $\pm$ 500 kV Fiumesanto	Nuova stazione in sito industriale dismesso
	732-N/HG-3_2	Adeguamento Stazione di Conversione Montalto di Castro	Nuova stazione in sito industriale dismesso
	732-N/HG-3_3	Collegamento HVDC sottomarino di collegamento tra le stazioni di conversione di Fiumesanto e Montalto	Nuova Infrastruttura
	732-N/HG-3_4	Ammodernamento dorsale a 220 kV tra i nodi di: Codrongianos, Oristano, Sulcis, Villasor, Selargius	Ricostruzione di asset esistenti
4 563/1-N/HG-4 Dorsale Ionico Tirrenica: HVDC Priolo - Rossano - Montecorvino-Latina	563/1-N/HG-4_1	Stazione di Conversione 2x500 MVA $\pm$ 500 kV Rossano	Nuova stazione in sito industriale dismesso
	563/1-N/HG-4_2	Stazione di Conversione Eboli	Adeguamento stazione esistente per conversione
	563/1-N/HG-4_3	Stazione di Conversione 2x 1000 MVA $\pm$ 500 kV Latina	Nuova Infrastruttura
	563/1-N/HG-4_4	Ammodernamento per esercizio in corrente continua el. 220 kV Laino - Tusciano	Ricostruzione di asset esistenti
	563/1-N/HG-4_5	Ammodernamento per esercizio in corrente continua el. 380 kV Laino - Rossano	Ricostruzione di asset esistenti
	563/1-N/HG-4_6	Raccordo in corrente continua el. Tusciano e Montecorvino	Nuova Infrastruttura
	563/1-N/HG-4_7	Raccordo tra le linee Rossano - Laino e Laino -Tusciano	Nuova Infrastruttura
	563/1-N/HG-4_8	Collegamento terrestre Nuova SdC Eboli - approdo a mare	Nuova Infrastruttura
	563/1-N/HG-4_9	Nuovo collegamento marino HVDC tra SdC Montecorvino e SdC Latina da 4x500 MW	Nuova Infrastruttura
	563/1-N/HG-4_10	Sistemi di protezione SdC Rossano	Funzionalizzazione
	563/1-N/HG-4_11	Sistemi di protezione SdC Montecorvino	Funzionalizzazione
	563/1-N/HG-4_12	Sistemi di protezione SdC Latina	Funzionalizzazione
5 563/2-N/HG-4 Dorsale Ionica - Tirrenica: HVDC Ionian	563/2-N/HG-4_1	Stazione di Conversione 2x500 MVA $\pm$ 500 kV Priolo	Nuova stazione in sito industriale dismesso
	563/2-N/HG-4_2	Nuovi cavi di collegamento marino 2x500 MW tra la SdC di Priolo e la SdC di Rossano	Nuova Infrastruttura
	563/2-N/HG-4_3	Sistemi di protezione SdC Rossano	Funzionalizzazione
	563/2-N/HG-4_4	Sistemi di protezione SdC Priolo	Funzionalizzazione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

6	447-N/HG-5 Dorsale Adriatica: HVDC Foggia – Villanova – Fano – Forlì	447-N/HG-5_1	Sbarra e interruttori DC presso SdC Fano, Villanova	Funzionalizzazione
		447-N/HG-5_2	Stazione di Conversione 2x1000 MVA ± 500 kV Foggia	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_3	Raccordo SE S. Severo - linea in autorizzazione	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_4	Raccordo SE Rotello - linea in autorizzazione	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_5	Riconversione in DC ± 500 kV Foggia - S. Severo, S. Severo - Rotello, Rotello - Larino, Larino- Gissi, Gissi - Villanova	Ricostruzione di asset esistenti
		447-N/HG-5_6	Raccordi di collegamento SE Torremaggiore, S. Severo, Rotello su futura DT 380 kV Foggia - Gissi	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_7	Nuova stazione di conversione Fano	Adeguamento stazione esistente per conversione
		447-N/HG-5_8	Collegamento terrestre Nuova SdC Fano - approdo a mare	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_9	Collegamento marino HVDC tra SdC Fano e SdC Villanova per raddoppio AL	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_10	Collegamento terrestre Nuova SdC Villanova - approdo a mare	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_11	Nuova stazione di conversione Villanova	Adeguamento stazione esistente per conversione
		447-N/HG-5_12	Stazione di Conversione 2x1000 MVA ±500 kV Forlì	Nuova Infrastruttura
		447-N/HG-5_13	Riconversione in c.c. ±500 kV Forlì-S. Martino in XX - Fano	Ricostruzione di asset esistenti
		447-N/HG-5_14	Rimozione limitazioni su el. 380 kV S. Martino in XX-Fano	Funzionalizzazione
		447-N/HG-5_15	Installazione conduttori termoresistenti su el. 380 kV Dugale-Ostiglia, Martignone-S. Damaso, Ferrara F-Ravenna C.	Funzionalizzazione
7	172-N Nuovo elettrodotto 132 kV Cornegliano Laudense - Pieve Fissiraga	172-N_1	Nuovo stallo 132 kV nella S/E Cornegliano Laudense	Funzionalizzazione
		172-N_2	Nuovo stallo 132 kV nella S/E Pieve Fissiraga	Funzionalizzazione
		172-N_3	Nuovo collegamento 132 kV tra la S/E Pieve Fissiraga e la S/E	Nuova Infrastruttura
8	263-N Incremento della trasformazione SE Villabona	263-N_1	Installazione ATR 220/132 kV da 250 MVA	Funzionalizzazione
9	357-N Incremento magliatura area di Ravenna	357-N_1	Cavo 132 kV Ravenna RT-Ravenna Porto	Nuova Infrastruttura
		357-N_2	Rimozione limitazioni Ravenna C. – Ravenna RT	Funzionalizzazione
		357-N_3	Riassetto rete e demolizione tratti di linee nell'area di Ravenna Porto	Funzionalizzazione
10	358-N Nuovo Elettrodotto 132 kV "Rimini Condotti - Rimini Nord"	358-N_1	Nuovo raccordo della CP Rimini Condotti	Nuova Infrastruttura
11	359-N Nuovo elettrodotto "Follonica - Follonica RT"	359-N_1	Nuovo collegamento dalla CP di Follonica alla SE di Follonica RT	Nuova Infrastruttura
12	633-N Incremento magliatura 150 kV tra Enna e Catania	633-N_1	Nuovo collegamento 150 kV CP Adriano - SSE Contrasto	Nuova Infrastruttura
		633-N_2	Nuovi raccordi 150 kV alla SSE Troina su direttrice 150 kV SSE Grottafumata - SE Regalbuto	Nuova Infrastruttura ⁴
		633-N_3	Rimozione elementi limitanti elettrodotti 150 kV	Funzionalizzazione
13	634-N Incremento magliatura CP Giardini	634-N_1	Nuovi raccordi 150 kV alla CP Giardini su direttrice 150 kV	Nuova Infrastruttura
		634-N_2	Rimozione elementi limitanti elettrodotti 150 kV	Funzionalizzazione

(cfr. tab 6-22 Le azioni operative del PdS 2023, Rapporto Ambientale)

CONSIDERATO che, nel contesto dell'analisi di **coerenza interna**, sono state elaborate delle matrici (Allegato III al RA) in cui si evidenziano:

- le possibili incoerenze tra i vari Obiettivi tecnici (generali e specifici) e le Azioni del PdS 2023;
- le possibili incoerenze tra i vari gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e le Azioni del PdS 2023.

Non emergono dalle suddette matrici stati di incoerenza relativi al confronto tra le azioni di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale appartenenti alle tematiche strategiche di competenza della Scrivente;

CONSIDERATO che la verifica, nel contesto dell'analisi di **coerenza esterna generale del settore Ambiente**, è stata operata tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali del PdS 2023 e gli obiettivi delle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate. (Allegato III al RA);

Non emergono dalle suddette matrici stati di incoerenza relativi al confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale appartenenti alle tematiche strategiche di competenza della Scrivente e gli obiettivi della pianificazione e programmazione;

CONSIDERATO che la verifica, nel contesto dell'analisi di **coerenza esterna specifica del settore Ambiente**, è stata operata tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici del PdS 2023 e gli obiettivi della pianificazione e programmazione del territorio (Allegato III al RA);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale avviene attraverso la valutazione dei potenziali effetti, derivanti dall'attuazione degli interventi/azioni di Piano, sulle diverse componenti ambientali; che tali effetti sono stimati mediante un set di **indicatori di sostenibilità ambientale territoriale (Ist)**, i quali sono suddivisi in tre classi di *range Ist* in funzione del *grado di soddisfacimento target* (cfr. pag. 150 del RA);

CONSIDERATO che i suddetti effetti sono stati evidenziati mediante una **matrice** le cui righe rappresentano le azioni operative di Piano e le colonne rappresentano la stima. (cfr. tab 7-7 del RA);

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriale di riferimento si trovano all'interno della categoria *Interazione aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici* (da Ist07 a Ist15) e parzialmente nella categoria *Interazione aree di valore per il patrimonio naturale e Occupazione del suolo* (Ist05 e Ist06);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la componente *Paesaggio*, Terna propone delle **misure di mitigazione** al fine di ridurre i potenziali effetti delle opere sul paesaggio (cfr. pag. da 175 del RA, pag. da 194 del RA);

CONSIDERATO che il monitoraggio degli interventi/azioni è strutturato secondo tre macro-tipologie, suddivise in:

- **monitoraggio di avanzamento** (monitora l'evoluzione nel tempo dell'attuazione dei diversi Piani di Sviluppo):
 - monitoraggio di avanzamento complessivo (considera l'avanzamento di tutti gli interventi/azioni dei diversi PdS);
 - monitoraggio di avanzamento PdS specifico (considera l'avanzamento degli interventi/azioni correlandoli ai singoli PdS).
- **monitoraggio di processo** (monitora l'attuazione degli interventi di Piano)
- **monitoraggio ambientale** (monitora il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale):
 - monitoraggio ambientale complessivo (considera, in via previsionale (ex ante), gli effetti ambientali complessivamente indotti in previsione dall'attuazione di tutti i PdS);
 - monitoraggio del perseguimento degli obiettivi (considera, a consuntivo (ex post), il perseguimento degli obiettivi ambientali dei singoli interventi);
 - monitoraggio ambientale PdS specifico (considera gli effetti ambientali indotti dall'attuazione dei singoli PdS).

(cfr. paragrafo 9 del RA)

TENUTO CONTO dei **pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica**, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 2636 del 31/03/2023 della regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali;
- nota prot. n. 955 del 05/04/2023 del Parco Archeologico di Sibari;
- nota prot. n. 6793 del 14/04/2023 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
- nota prot. n. 4124 del 19/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- nota prot. n. 4478 del 19/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nota prot. n. 4840 del 20/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 10006 del 20/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 11079 del 21/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 5444 del 21/4/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 8076 del 21/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- nota prot. n. 4110 del 22/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 6477 del 24/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 5452 del 24/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 4312 del 24/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 4239 del 26/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
- nota prot. n. 6441 del 26/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;
- nota prot. n. 6841 del 27/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- nota prot. n. 6153 del 28/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 1949 del 28/04/2023 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 387018 del 03/05/2022 della Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- nota prot. n. 5196 del 03/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara,
- nota prot. n. 7141 del 04/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 336264 del 05/05/2023 della provincia autonoma di Trento – Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione;
- nota prot. n. 8356 del 05/05/2023 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 5345 del 10/05/2023 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
- nota prot. n. 4653 del 11/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona;
- nota prot. n. 9720 del 22/05/2023 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 5626 del 27/06/2023 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo;
- nota prot. n. 21728 del 16/06/2023 U.O. DGABAP - Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico;
- nota prot. n. 21936 del 20/06/2023 della U.O. DGABAP - Servizio III-Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico.

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4239 del 26/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) questa Soprintendenza ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS:

- per quanto concerne in generale alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico, in considerazione del fatto che il territorio abruzzese è fortemente disomogeneo (il massiccio della Maiella, i grandi altipiani interni, i sistemi delle valli, fino alla costa dei trabocchi), forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. Dal punto di vista paesaggistico, inoltre, nella verifica dell'idoneità delle aree si dovrà applicare anche una valutazione strettamente legata alla qualità del territorio stesso, non solo così come considerata dal PRP e dagli altri strumenti di carattere locale, ma in relazione alla effettiva rilevanza dei luoghi (attesa la vetustà del PRP della Regione Abruzzo e degli altri strumenti di pianificazione generale). Si segnala la necessità



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- di individuare aree che non solo siano escluse dalla tutela paesaggistica e archeologica (ai sensi della Parte II e III del D. Lgs. 42/2004), ma che non siano neppure a queste adiacenti e/o contermini, escludendo anche quelle nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/04, così come interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati (città storiche, borghi e paesi montani o affacciati su belvederi costieri, ecc.), anche per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi manufatti. Questo al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardandone il contesto territoriale in cui sono inserite. In generale, pertanto, sarà da privilegiare la localizzazione in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa deve tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione (da prevedere fin dalle fasi preliminari dei progetti, ai fini anche di eventuali espropri) e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico, se assolutamente inevitabili, sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. Per quanto riguarda poi le mitigazioni, sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale, ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. La Scrivente Soprintendenza suggerisce che venga inserito anche un criterio di impatto cumulativo delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione. Si ritiene che l'opera più importante di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento bensì nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Si valuta, infine, positivamente l'attenzione posta dal Piano sul principio di privilegiare il riutilizzo e l'adeguamento di componenti già esistenti rispetto a inserimenti ex novo al fine di mitigare progressivamente l'interessamento complessivo del territorio sottoposto a razionalizzazioni e demolizioni;
- per quanto concerne in generale alla tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della rete tratturale, che è sottoposta a vincolo diretto ai sensi del D. M. 22/12/1983, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate.
 - Si richiama, inoltre, al puntuale rispetto della normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia." Pertanto, ogni singolo intervento che comprenda scavi o alterazioni dei livelli del terreno dovrà essere sottoposto a valutazione da parte della scrivente Soprintendenza. La relazione archeologica preventiva (VPIA) sarà redatta da archeologi abilitati e valutata dallo scrivente Ufficio, che provvederà, in base al grado di rischio archeologico emerso connesso al singolo intervento, a dettare le prescrizioni del caso, a richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici preventivi, l'assistenza archeologica in corso d'opera e -se la situazione emersa lo richiede- eventuali varianti alla progettazione. Nell'ambito di tale procedura, ai sensi del c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, è possibile comunque prevedere una graduazione della sua complessità, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. Inoltre, tale accordo disciplina anche le "forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte". Tali azioni potrebbero essere previste, con richiamo alla normativa di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

riferimento, già in sede di Rapporto Preliminare Ambientale, tra le iniziative strategiche (par. 8.4 RPA, p. 99) tese a realizzare, in questo caso, lo "sviluppo di servizi e strutture per attività didattiche e di ricerca scientifica nel settore archeologico", in connessione con aree di interesse culturale per le quali si verifichi l'interferenza con le opere da realizzare. Si segnala, inoltre, la necessità di considerare, tra le aree di valore culturale e paesaggistico, oltre a quelle sottoposte a specifici provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o normativa precedente, quelle segnalate negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, a livello comunale e provinciale. Dovranno essere altresì accuratamente valutate le aree ricadenti nei Piani Quadro Tratturi dei singoli Comuni, per le quali vige la disciplina prevista dal D. Lgs. 42/2004 (e normativa precedente) in tema di tutela archeologica. Infine, sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992) e successiva ratifica con legge n. 57/2015, richiamata al paragrafo 6.2.1 (RPA, p. 71), in relazione alle Politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate, si ritiene necessaria la presenza della figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione su scala territoriale. Si invita inoltre al puntuale rispetto del disposto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. riguardo i rinvenimenti fortuiti di manufatti di interesse archeologico»;

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6153 del 28/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene di dovere presentare le seguenti osservazioni:

Aspetti archeologici

- nel RA, nello specifico nel paragrafo 8.6 Le attività di Terna nell'ambito dell'archeologia preventiva, viene esposto il quadro delle azioni che la società, di norma, pone in essere non solo nell'ambito della procedura di archeologia preventiva, ma anche nelle successive fasi di conservazione valorizzazione di quanto potenzialmente rinvenibile nel corso dei progetti. Si ritiene l'approccio globale (indagini di archeologia preventiva, recupero, conservazione e valorizzazione) ampiamente condivisibile. Si sottolinea, pertanto, che per ogni singolo progetto, dovrà essere attivata la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016, disciplinata anche nel Nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. 36/2023, art. 41, comma 4 e allegato I.8, attenendosi alle indicazioni contenute altresì nelle Linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale attività preliminare andrà rigorosamente eseguita, poiché nel territorio di competenza risulta prevista la realizzazione di cavidotti interrati in area marina e terrestre, che potrebbero avere un impatto sul patrimonio archeologico sepolto.

Aspetti paesaggistici

- nel RA viene evidenziato che le scelte d'intervento più sostenibili, nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono quelle legate alla realizzazione di nuove infrastrutture in cavo interrato marino e terrestre. Tuttavia, viene anche correttamente messo in rilievo che le opere interesseranno aree EUAP e corridoi ecologici e aree agricole di pregio (azione 447-N/HG-5_10) nelle quali verranno individuate le migliori soluzioni progettuali che evitino interferenze con i beni in esse presenti e tutelati. Si ritiene pertanto utile segnalare in questa fase di VAS, ed in particolare per quanto attiene la suddetta azione operativa, di prestare particolari attenzioni nella fase di redazione dei progetti ai seguenti aspetti, al fine di garantire il rispetto del più alto grado di soddisfacimento individuato per i vari indicatori di sostenibilità ambientale, ed anche limitare eventuali interferenze in fase di cantiere con gli indicatori Ist12, Ist13, Ist14, Ist15:
 1. come anche indicato nel RA, le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovranno essere dettagliatamente indicate nel progetto al fine di consentire una verifica delle interferenze con gli ambiti paesaggistici tutelati nella fase autorizzativa dei singoli interventi. A tal proposito si richiede sin d'ora di prevedere sempre l'uso di materiali e strutture completamente removibili, realizzate con tecniche costruttive reversibili e di prevedere un ripristino integrale delle coperture vegetazionali e degli eventuali sistemi arborei e arbustivi preesistenti nello stato ante-operam. Nell'individuazione delle linee dei cavidotti dovranno in ogni caso essere preferite quelle che non interferiscono con il patrimonio arboreo e arbustivo presente nelle aree tutelate sopra indicate al fine di salvaguardare la vegetazione presente nelle fasce dei corsi d'acqua e nelle zone boschive;
 2. considerato il valore paesaggistico e naturalistico dell'ampia area interessata dall'intervento in argomento (area costiera della provincia di Teramo comprese le foci delle principali aste fluviali, aree naturali protette,



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

in particolare quella della Torre del Cerrano), di cui dovrà essere conservata con particolare attenzione e cautela la vegetazione esistente (gruppi di piante, piante isolate o in filari), sia assolutamente evitato l'abbattimento delle alberature di pregio. A tal proposito l'interferenza con il patrimonio arboreo dovrà essere verificata e risolta tramite analisi agronomica. In questo studio verranno evidenziate in dettaglio le specie interessate dalle opere e per le quali verrà eventualmente presentata una proposta di abbattimento. In coerenza con quanto disposto dalla L.R. 3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo", ad ogni abbattimento dovrà corrispondere la sostituzione con messa a dimora di albero della stessa specie o di specie autoctona, a seconda dei caratteri e peculiarità del contesto interessato dall'intervento.

Le suddette preliminari indicazioni tengono conto del fatto che nel territorio di competenza risulta già prevista la sola realizzazione di cavidotti interrati in area marina e terrestre e pertanto l'impatto paesaggistico delle opere è da individuarsi nella sola fase di cantiere. Nel caso in cui la successiva ulteriore definizione delle proposte progettuali dovesse suggerire di ricorrere ad altro tipo di infrastrutture, ovvero cavidotti aerei, dovranno essere perseguiti tutti gli indirizzi di mitigazione e corretto inserimento nel paesaggio tutelato descritti nel RA (cfr. RA par. 8.5.1)»;

REGIONE CALABRIA

Il Parco Archeologico di Sibari, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 955 del 05/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) Questo istituto esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- *Precisare, in fase di definizione dello studio di incidenza ambientale, in maniera più dettagliata gli eventuali interventi previsti nell'area di Casabianca nel comune di Cassano All'Jonio (CS) per il progetto "Dorsale Ionica – Tirrenica: HVDC Priolo-Rossano e Rossano-Montecorvino-Latina", in relazione alle zone tutelate a norma del D. Lgs. 42/2004;*
- *Individuare tramite specifici indicatori le interferenze potenzialmente generate dagli interventi sul patrimonio culturale, anche qualora sia ancora conservato nel sottosuolo;*
- *Coinvolgere, tramite interlocuzione diretta, gli istituti periferici del Ministero della Cultura nella fase di definizione del Programma. Prevedere l'applicazione della normativa sull'archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50/2016»;*

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4110 del 22/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) **RITENUTO** che, le previsioni del PdS 2023, una volta realizzate, possano avere un impatto negativo sul paesaggio reggino e vibonese di carattere percettivo-visivo, interferendo non solo con l'acclarato valore paesaggistico ed identitario del territorio di competenza di questa Soprintendenza, ma anche con il valore storico-architettonico di tutta l'area che contribuisce, altresì, a fornire punti di vista privilegiati sul paesaggio circostante, determinando visuali panoramiche di notevole interesse;

RITENUTO, altresì, che i futuri progetti del PdS 2023 debbano essere preceduti da una preventiva definizione delle aree più idonee dal punto di vista estetico-percettivo per la loro localizzazione e debbano coerentemente inserirsi nel contesto paesaggistico esistente e quindi rispondere a requisiti generali fissati in precedenza;

(...) riconoscendo l'enorme importanza relativa al tema delle energie rinnovabili sul territorio calabrese, auspica che si tenga in debita considerazione, prima dell'avvio dei singoli progetti, la necessità di individuare criteri e misure tali da orientare, in modo adeguato, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, agro-voltaici e eolici in Calabria e rappresenta pertanto, che, rimandando il PdS alla fase di VIA quelli che sono gli elementi più significativi in termini di localizzazione sostenibile e corretto inserimento degli interventi previsti, pur non ravvisando in questa fase motivi ostativi alla realizzazione delle previsioni del PdS 2023, si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di VIA e/o approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere tenendo conto in maniera prioritaria della loro localizzazione ed eventuali interferenze con il patrimonio culturale e prescrivendo adeguate misure di mitigazione e compensazione»;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6441 del 26/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) Con riferimento allo sviluppo delle progettazioni degli interventi previsti dai piani di sviluppo precedenti, si pone in rilievo che è in corso la ricognizione dei beni paesaggistici regionali ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004, nell'ambito della redazione del Piano paesaggistico regionale della Campania e, nello specifico, nell'ambito delle attività di co-pianificazione previste tra Regione Campania e Ministero della Cultura. La scrivente Soprintendenza si rende disponibile a fornire i dati necessari ad una ricognizione accurata ed aggiornata del complesso e articolato sistema di beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio del comune di Napoli e a fornire ogni altra informazione utile a minimizzare in sede di progettazione i potenziali impatti ed effetti negativi dei singoli interventi previsti dai piani di sviluppo precedenti, nonché a favorire in sede di progettazione la massima compatibilità degli stessi con la tutela dei valori culturali e paesaggistici presenti»;

Il **Parco Archeologico di Ercolano**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1949 del 28/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) relativamente alla Regione Campania, si fa presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.

Si propone di sollecitare gli estensori del Rapporto a valutare anche il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

Relativamente agli aspetti della tutela, si propone di prescrivere che i progetti siano sempre corredati di rendering dello stato futuro, contestualizzati nell'ambiente circostante, sia rispetto alle aree su cui sussistono beni dichiarati di interesse culturale, sia rispetto a punti panoramici privilegiati per quanto attiene le aree di interesse paesaggistico.

Per quanto attiene i criteri di sostenibilità, è opportuno che siano approfondite le specifiche tecniche dei cantieri affinché sia minimizzato il loro impatto sul soprasuolo e stabiliti protocolli che disciplinino le specifiche tecniche dei componenti per la realizzazione delle opere, anche attraverso l'uso di materiali con basso impatto ambientale (ad es. prodotti naturali e/o biodegradabili), sistemi di trasporto a basso impatto e sistemi di smaltimento che riducano l'utilizzo di discariche esterne.

Infine, relativamente al paragrafo 7.2.5 del RA, si ravvisa la necessità di valutare non solo gli effetti cumulativi potenzialmente generati dall'attuazione delle azioni intraprese dal piano, ma anche l'impatto cumulativo delle modificazioni in atto rispetto a quelle di nuova definizione»;

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9720 del 22/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) si esprimono, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni di carattere generale.

Ai fini della completezza del quadro conoscitivo e in merito agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nell'elaborazione del rapporto ambientale, si ritiene che l'analisi del contesto paesaggistico:

debba tener in debito conto che il territorio di competenza della SABAP-NA-MET risulta sottoposto, per la maggior parte della sua estensione, a tutela paesaggistica e ad aree tutelate per legge attraverso disposizioni specifiche quali:

- Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio della maggior parte dei Comuni dell'area metropolitana;
- immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ed aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Piani Territoriali Paesistici (PTP) dei Campi Flegrei, Monte di Procida e Bacoli; dei Comuni Vesuviani; delle Isole di Ischia; Capri e Procida; nonché dal Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana (P.U.T.), che sottopongono il territorio a specifica normativa d'uso;
- Parco Regionale del Partenio;
- Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Parco Nazionale del Vesuvio;
- Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- Parco Regionale Bacino Idrografico del Fiume Sarno;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

oltre a numerosissime riserve statali ed aree di interesse naturalistico appartenenti alla "Rete Natura 2000" e alla presenza di aree marine protette quali l'Area marina protetta di Punta Campanella ed il Regno di Nettuno, la presenza di siti UNESCO e l'elevata vulnerabilità archeologica;

inoltre, nell'ambito dell'area tematica vincoli paesaggistici per quanto concerne l'indicatore "aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n. 42/29004" debba tenere in debito conto il sistema dei Regi Lagni;

- nell'ambito dell'area tematica Beni culturali, istituti e luoghi della cultura per quanto riguarda l'indicatore "Siti UNESCO" si dovrà tener conto anche del patrimonio culturale immateriale dell'umanità che ha sottoposto a tutela l'arte della costruzione dei muri in pietra a secco, da cui ne consegue la tutela dei manufatti costruiti con la tecnica della pietra posata a secco, presenti in numerose aree rurali sia all'interno che all'esterno dei nuclei abitati che caratterizzano il paesaggio e danno evidenza della ricchezza delle tipologie costruttive legate all'abitare, al coltivare ed all'allevamento, con un ruolo fondamentale nella prevenzione idrogeologica del territorio, nell'attutire il rischio dell'erosione del suolo e della sua desertificazione, nel mantenere e migliorare la biodiversità; in profonda armonia con l'ambiente naturale in cui si trovano e direttamente legate alla specificità dei luoghi, pertanto, un corretto inserimento di eventuali interventi strutturali e infrastrutturali dovrà necessariamente tener conto delle interferenze con i contesti caratterizzati dalla presenza di estesi territori, sia dell'entroterra che delle zone costiere, ricadenti nell'area metropolitana della città di Napoli modellati ed organizzati attraverso l'uso di strutture realizzate con muri posati a secco.

In generale sarà da privilegiare la localizzazione degli interventi in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa dovrà tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata. Si ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento bensì nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che si interferiscano con ambiti urbani storicizzati. Si condivide il principio di privilegiare il riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Infine, ogni intervento proposto dovrà necessariamente essere compatibile e conforme agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti pertanto la proposta progettuale dovrà contenere gli estremi del vincolo paesaggistico o della zona territoriale sottoposta al grado di vincolo; lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste dovrà essere debitamente illustrato, così come gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte seconda del Codice ivi compresi i siti di interesse archeologico; nonché gli eventuali impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, questa Soprintendenza rappresenta che gli interventi del Piano in oggetto, come per tutte le opere pubbliche, dovranno essere sottoposti a tutti gli adempimenti disposti dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede la preliminare redazione di una relazione di Valutazione dell'Interesse Archeologico (ViArch) relativa alle singole aree di progetto.

Resta inteso che questa Soprintendenza si riserverà di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla compatibilità paesaggistica ed archeologica dei singoli interventi»;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11079 del 21/04/2023, osserva quanto segue:

«(...)

- richiamato quanto osservato con ns. parere prot. 14848 del 08/06/2022 trasmesso in fase di consultazione sul Rapporto Preliminare di VAS;
- preso atto di quanto recepito nel Rapporto Ambientale successivamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare;
- considerato che il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, di competenza di questo Ufficio, non è interessato da nuovi interventi previsti dal PdS 2023 come evidenziato dal Rapporto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Ambientale, diversamente da quanto precedentemente previsto nel Rapporto Preliminare in cui le macroaree individuate risultavano più estese;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non ha osservazioni sull'esame del Programma presentato riguardo la fase di consultazione pubblica di VAS e rimane in attesa della documentazione volta ad illustrare le successive fasi progettuali»;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4312 del 24/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, il piano in oggetto ricomprende anche gli indicatori inerenti ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi. Tuttavia, ai fini di una più puntuale definizione dei contenuti del futuro Rapporto Ambientale, si evidenzia sin d'ora l'opportunità di aggiornare il quadro dei dati, stante il continuo evolversi del numero e dell'ubicazione delle tutele. A tal proposito si riportano di seguito talune fonti di reperimento dei dati, corredate da alcune doverose precisazioni, per altro già evidenziate nelle precedenti analoghe procedure.

Si segnala come tra le fonti di reperimento dei dati inerenti i beni oggetto di tutela paesaggistica, venga più volte ricompreso anche il sito web SITAP di questo Ministero. Sebbene lo strumento sia di indubbia utilità, si deve richiamare la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo". Nelle more della conclusione dell'iter di adeguamento del PTPR dell'Emilia-Romagna, resta pertanto imprescindibile la verifica della presenza e delle relative perimetrazioni delle aree di tutela paesaggistica all'interno dei PTCP provinciali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, coinvolti nelle azioni di piano. Per quanto concerne le tutele inerenti agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004), si evidenzia sin d'ora la possibilità di consultare al seguente link: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adeguamento-ptpr>, gli esiti della ricognizione operata dal competente Comitato Tecnico Scientifico.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito presente in Emilia-Romagna, anche vista la non esaustività dei dati ricompresi nella Carta del Rischio (cfr. RA, p. 54), potenzialmente interferente con i piani in oggetto, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati ope legis, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Fermo restando l'attuale livello di approfondimento riconducibile alla fase di VAS, si evidenzia sin d'ora come taluni impatti derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture, possano incontrare in diverse occasioni difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Soprattutto per questi ultimi, ancor più volendo fare ricorso alla più ampia definizione di paesaggio, così come elaborata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, taluni interventi di estensione della rete – in favore, ad esempio, della realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti eolici o fotovoltaici a terra – non possono che produrre effetti negativi. Al fine di limitare possibili fasi di contrapposizione, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. A tal proposito preme sottolineare come il legislatore abbia evidenziato già nel DPCM 12/12/2005 "l'eventualità" delle opere di mitigazione e compensazione, in favore, al contrario, di interventi "appropriati", che prestino particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, al fine di un corretto inserimento nel contesto tutelato, in stretto e inscindibile rapporto con i caratteri specifici dei luoghi.

Come metodologia di indirizzo progettuale si raccomanda di privilegiare scelte che escludano nuovo uso di suolo, evitando al contempo la compromissione delle Unità di paesaggio e dei relativi valori intrinseci, salvaguardando le



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

visuali e gli elementi che qualificano gli ambiti tutelati. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si raccomanda altresì di precisare le metodologie di riconversione e le modalità con le quali avverrà la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici di tali luoghi.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, presa visione Rapporto Ambientale 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, atteso che:

- nel paragrafo 8.6 del Rapporto Ambientale viene precisato che "in merito allo studio preventivo, Terna prevede lo svolgimento di indagini di archeologia preventiva in accordo con la normativa vigente, ed in particolare con le nuove Linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";
- che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale è stato ricompreso quello (n. "OAS29") di "garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto";
- che, in relazione al punto precedente, il Rapporto Ambientale precisa che "i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti, o sono potenzialmente raggiungibili, per circa il 90% delle azioni operative, laddove le caratteristiche delle aree di studio non contemplino la presenza di detti beni, o la contemplino limitatamente";
- il Protocollo di Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora MiC) sottoscritto il 28/04/2011 definisce e mette in condivisione criteri metodologici applicabili, sia in fase di studio che in fase esecutiva, per quanto concerne: la progettazione compatibile con le aree definite a maggiore rischio archeologico; la sorveglianza archeologica e le modalità di gestione della stessa; le modalità di contatto con le Soprintendenze competenti e di condivisione con le stesse in merito alle fasi operative di interesse;
- viene messa in conto la possibilità di attuare dei protocolli specifici con le Soprintendenze e tenuto conto dei criteri che Terna mette in opera in fase di progettazione preliminare ed esecutiva delle opere, alcuni dei quali già inseriti nel protocollo di intesa sopra richiamato e altri meglio espressi al paragrafo 8.5.2 della relazione del Rapporto ambientale;
- sono previste strategie per il contenimento e/o mitigazione dell'impatto archeologico "con attenzione alla tutela archeologica in tutte le fasi ed attività, con eventuale attuazione di indagini specifiche, sorveglianza archeologica e presenza di personale specializzato nel corso dei lavori, specie per le aree a maggior rischio archeologico, in accordo con le Soprintendenze competenti";

questo Ufficio prende atto, come dichiarato nel Rapporto, che, per i casi di eventuale interferenza delle opere con i beni archeologici potenzialmente presenti nel territorio, si procederà, durante le successive fasi di progettazione e localizzazione della nuova infrastruttura, ad operare le scelte che consentiranno di ridurre l'interessamento dei beni citati, al fine di raggiungere il target di riferimento.

Si prende inoltre atto del fatto che, in fase di progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi di sviluppo, successive alla VAS del Piano, Terna metterà in conto l'adozione di criteri già richiamati nel precedente protocollo di intesa del 2011 con il MiC, tra cui: la presenza di personale specializzato archeologico durante lavori di scavo; la comunicazione alle Soprintendenze competenti, con arresto dei lavori in caso di ritrovamento resti antichi o manufatti; le istruzioni al personale e società impegnate nei lavori per rispetto disposizioni D.Lgs. 42/2004; la predisposizione, in accordo con le Soprintendenze, di un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi; il divieto di condurre scavi archeologici esplorativi nei periodi di massime precipitazioni atmosferiche; l'anticipazione indagini in estensione con metodologia archeologica nei siti d'interesse archeologico, in corrispondenza delle aree di intervento; l'applicazione di procedure per abbattimento rischio archeologico a tutte le opere accessorie che comportino scavi, scortichi; l'accantonamento somme per eventuali scavi archeologici, necessari in caso di rinvenimento di siti o contesti di interesse archeologico; la redazione di una relazione archeologica dell'area interessata dall'intervento, realizzata sulla base delle conoscenze documentali accertate e reperibili, delle verifiche attraverso foto aeree, quando disponibili e di ricognizioni archeologiche di superficie, limitatamente alle aree praticabili e osservabili; la presentazione Carta del rischio archeologico per ogni intervento previsto.

Ciò premesso, in relazione al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, preme ricordare che l'onere di redigere gli studi preliminari è a carico della Committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati, secondo l'art. 25, comma 2 del D.Lgs n.50/2016. Si anticipa che qualora, sia sulla base della documentazione trasmessa che di altre informazioni disponibili, la Soprintendenza ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, la stessa provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del suddetto art. 25, dettando le prescrizioni per le conseguenti indagini archeologiche dirette sul terreno, eventualmente articolate nelle due fasi di cui al comma 8. Tale procedura dovrà comunque essere espletata prima della redazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere, che recepirà le eventuali ulteriori prescrizioni di tutela conseguenti alle risultanze delle indagini condotte.

Infine, per quanto attiene alla verifica delle possibili interferenze degli interventi derivanti dal Piano con il patrimonio archeologico, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni archeologici tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice e degli interventi archeologici con esito positivo attualmente disponibile nel Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Si ritiene, inoltre, importante far presente che – per le successive fasi di progettazione – sia tenuta in debito conto anche la normativa vigente in materia di tutela archeologica per l'edilizia privata presente all'interno dei piani urbanistici di scala regionale (PTPR), provinciale (PTPC) e comunale (norme di attuazione di PSC e RUE)»;

REGIONE LAZIO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7141 del 04/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) Si rileva quanto segue:

- 1) Dovranno essere presi in considerazione gli Usi civici insistenti nei territori potenzialmente coinvolti e tutti i dispositivi di tutela vigenti e in itinere.
- 2) Per la completezza del quadro conoscitivo e la verifica delle possibili interferenze delle azioni in programma con i beni culturali e paesaggistici, si ritiene opportuno avvalersi anche delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali consultabili ai seguenti indirizzi:
 - Portale cartografico della provincia di Viterbo, <https://www.provincia.vt.it/ali/default.htm>;
 - Catalogo dei beni culturali, consultabile all'indirizzo <https://catalogo.beniculturali.it/>;
 - Sistema informativo dei beni tutelati, consultabile all'indirizzo <http://www.benitutelati.it/>;
 - Si evidenzia che la Carta del Rischio è reperibile sul sito <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it> e non sul sito <http://www.cartadelrischio.it> come più volte indicato nel RA.

Si rileva, che la verifica di coerenza esterna specifica del settore Ambiente è stata redatta sulla base dell'analisi del P.T.P.R. Lazio del 2019 non più operante come si evince dall'elenco della "Pianificazione consultata" esposto nell'allegato III.

Si precisa che lo strumento di pianificazione Vigente nel territorio di competenza è il "Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2".

In merito all'obiettivo tecnico funzionale OTSI - Integrazione FER il Piano di Sviluppo prevede di promuovere e incentivare la produzione di tali fonti energetiche e le relative infrastrutture di trasporto da attuare mediante interventi sia su asset esistenti che di nuova realizzazione.

Nel RA a tale proposito si ritiene che dovrebbero essere valutati gli effetti cumulativi delle azioni previste nel PdS 2023 in rapporto alle opere completate, in corso di realizzazione, autorizzate e quelle ancora in itinere considerata la previsione di un consistente incremento di tale risorsa energetica da dislocare nel territorio di competenza già oggetto di rilevante presenza di FER.

Terna precisa che "la metodologia condivisa prevede di evidenziare e analizzare i possibili effetti cumulativi derivanti dalle azioni e degli interventi previsti dal PdS oggetto della procedura VAS" e che per gli effetti cumulativi si rimanda all'analisi degli esiti dei monitoraggi dei PdS precedenti. Tuttavia, si ritiene che la valutazione degli effetti cumulativi in relazione ad azioni previste e le opere insistenti realizzate o in fase attuativa su una stessa area sia di fondamentale importanza al fine di perseguire gli obiettivi di coerenza con i parametri di tutela della componente "Patrimonio culturale e paesaggistico.

Area funzionale del Patrimonio Archeologico

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, si specifica che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare nel dettaglio eventuali effetti ed interferenze sul patrimonio archeologico.

L'area vasta interessata dal programma di interventi risulta infatti particolarmente delicata da un punto di vista del potenziale archeologico, dove risultano beni archeologici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del D.Lgs 42/2004. In particolare, oltre al complesso monumentale di Pian dei Cangani, localizzato nell'area della centrale



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

termoelettrica di Montalto di Castro, numerosi sono i beni che insistono sull'intera linea di costa e nel tratto di mare prospiciente.

Gli insediamenti dall'età del Bronzo e del Ferro disseminati lungo questo tratto di litorale, i resti degli antichi impianti portuali in parte sommersi di Regisvilla - il principale porto di Vulci - e di Martanum, nonché gli insediamenti o le ville marittime, come ad esempio la colonia romana di Gravisca e la villa imperiale di Cazzanello, raggiungibili da una capillare rete di percorsi secondari che si staccavano dal tracciato costiero dell'Aurelia Vetus, testimoniano di una intensa occupazione del territorio in diverse epoche storiche.

Tenuto conto che l'area è dunque ad altissima valenza archeologica sia per quanto riguarda la parte ricadente sulla fascia costiera che per la parte sommersa, si chiede di integrare lo studio approfondito sulle preesistenze archeologiche note nell'area.

Visto tutto quanto sopra, si ritiene che le testimonianze afferenti al patrimonio culturale, noto e non noto, vadano tutelate nel migliore dei modi, e in relazione a tale scopo è auspicabile l'applicazione di tutte le norme previste dalla legge; pertanto, si richiede l'attivazione prevista nell'art. 25, c. 1 del D.lgs n. 50/2016, relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, con particolare riguardo all'area sommersa.

Area Funzionale del Patrimonio Paesaggistico

Il territorio di competenza lungo la fascia costiera e nell'immediato entroterra è caratterizzato da un sistema complesso di Beni del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04:

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico dichiarate con D.M. del 19/01/1977 e D.M. del 22/05/1985 "Montalto di Castro-Tarquini: dichiarazione e integrazione", ai sensi dell'art. 134, co. 1, lett. a) e dell'art. 136, co. 1, lett. c) "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, e lett. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, co.1, lett. b) e art. 142, co. 1, lett. a) fasce costiere marittime, lett. c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua, lett. g) protezione delle aree boscate;
- I Beni del patrimonio monumentale rappresentato dal sistema delle torri costiere tra cui la Torre di vedetta Montalto di Castro, la Torre di S. Agostino (Civitavecchia) e la Torre Valdariga.

Nel P.T.P.R. vigente (tav. A) l'area che circonda la Centrale termoelettrica di Montalto di Castro è classificata: "Paesaggio agrario di rilevante valore", "Paesaggio di continuità", "Paesaggio naturale", "Paesaggio naturale di continuità" e "Corsi d'acqua" con relative fasce di rispetto. Sono inoltre presenti "Punti di vista" e "Percorsi panoramici" di rilevante importanza paesaggistica.

In merito alle azioni previste dal PdS si rileva che la nuova infrastruttura 355-N/HG-1 1 è inerente alla realizzazione di un cavo marino e che pertanto nel RA non sono stati considerati tutti gli indicatori di sostenibilità territoriale 1st relativi a tematismi afferenti alle componenti ambientali terrestri.

Nell'analisi degli effetti ambientali riguardo il Patrimonio Culturale e paesaggistico sono stati considerati soltanto i seguenti indicatori:

- 1st 07 - Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico - che raggiunge un Grado di soddisfacimento target di 0,97 su 1;
- 1st 011 - Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con un valore di - 0,24 su 1 - che risulta ben al di sotto del Grado di soddisfacimento e pertanto nella fase successiva dovranno essere attuate misure di mitigazione.

Si evidenzia che sono stati esclusi indicatori importanti ai fini della tutela e della sostenibilità ambientale, in particolare:

- 1st09 - Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e archeologici tutelati per legge (di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/04). Come sopra specificato sono numerosi i beni archeologici situati sull'intera linea di costa che si sviluppano in continuità nei tratti di mare prospicienti e gli ambiti territoriali di rilevante interesse paesaggistico.

Inoltre, sono stati esclusi tutti gli indicatori a specifica valenza paesaggistica:

- 1st08 - Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica; 1st10 - Tutela delle aree a rischio paesaggistico; 1st12 - Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento; 1st13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo; 1st14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo; 1st15 - Tutela delle aree ad alta percettività visuale.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Considerato che, il Piano di Sviluppo è uno strumento di indirizzo generale che non definisce il dettaglio delle azioni, in previsione delle attività che potenzialmente potrebbero interessare le zone terrestri lungo la linea di costa e nell'immediato entroterra, si ritiene che nelle successive fasi debbano essere valutati tutti gli indicatori attinenti alla componente del "Patrimonio Culturale e Paesaggistico".

Si ritiene che l'analisi degli effetti sul paesaggio debba essere eseguita nella sua completezza per attuare tutte le misure necessarie per raggiungere i target degli obiettivi di sostenibilità riguardanti la tutela, la percezione del paesaggio e dei percorsi panoramici con particolare riferimento ai punti di vista di maggiore fruizione, al fine di garantire la migliore integrazione paesaggistica mediante anche la realizzazione di opere di mitigazione ambientale.

Nell'analisi delle criticità ambientali (all. V) della componente del Patrimonio Naturale si rileva la mancanza di alcuni piani di gestione del patrimonio, dell'utilizzo di dati incompleti o non aggiornati, nonché l'esclusione di siti naturali insistenti nelle aree di studio, che sfalsano conseguentemente le quantità percentuali del rapporto tra l'estensione delle aree protette e l'area di studio interessata dalla tutela.

I siti di importanza nazionale (SIN), di Aree protette (EUAP), di Zone speciale di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) dovranno essere inserite e sono di seguito elencate:

Codice	Tipo	Denominazione	MdC approvato
IT6010045	SIN	Basso e medio corso del Fiume Marta	DGR 162 del 14/04/2016
IT6010018	ZSC	Litorale a NW delle foci del Fiume	DGR 162 del 14/04/2016
IT6010019	ZSC	Pian dei Cangani	DGR 162 del 14/04/2016
IT6010026	ZSC	Saline di Tarquinia	DGR 162 del 14/04/2016

Codice	Nome	Tipo	Ente	Istituzione
EUAP0081	Salina di Tarquinia	Riserva Naturale Statale	C.U.T.F.A.A.	D. M. 25/01/1980 (G.U. 20/02/ 1980 n. 49)
Successiva all'aggiornamento 2010	La Frasca	Monumento Naturale	Regione Lazio	D.P.R.L. 29/09/2017, n. 162 (B.U.R. 12/10/2017, n. 82; S.O. n. 1)

Inoltre, non sono stati citati gli Atti delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 che per completezza di informazione si elencano di seguito:

Codice	Tipo	Denominazione	MdC approvato
IT6000001	ZSC	Fondali tra le foci del F. Chiarone e F. Fiora	Per la parte del Lazio DGR 554 del 05/08/2014
IT6000002	ZSC	Fondali antistanti Punta Morelle	DGR 554 del 05/08/2014
IT6000003	ZSC	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta	DGR 679 del 15/11/2016
IT6000004	ZSC	Fondali tra Marina di Tarquinia e punta Quaglia	DGR 679 del 15/11/2016
IT6000005	ZSC	Fondali tra punta S. Agostino e Punta Mattonara	DGR 369 del 05/07/2016
IT6000006	ZSC	Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro	DGR 369 del 05/07/2016
IT60000027	ZSC	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro	DGR 162 del 14/04/2016

In merito all'analisi delle alternative, dalla valutazione del contesto ambientale pur riscontrando che le azioni previste potranno determinare criticità in ambito archeologico e paesaggistico, in linea di massima questa Soprintendenza concorda con la scelta del Piano proposto rispetto all'alternativa presa in esame che presenta maggiori interferenze e rischi ambientali e territoriali per il Patrimonio culturale»;

REGIONE LIGURIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6477 del 24/04/2023, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

19/07/2023

Paesaggio per le province di Imperia e Savona, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4653 del 11/05/2023, osservano quanto segue:

«(...) non ritiene di dover fornire specifiche valutazioni riguardo al Piano di Sviluppo in oggetto.

Qualora, in successive fasi di pianificazione, si palesasse la necessità di interventi o azioni sul territorio di competenza di questa Soprintendenza occorrerà darne evidenza allo scopo di consentire a quest'Ufficio di fornire le proprie puntuali valutazioni»;

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4124 del 19/04/2023, e la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4478 del 19/04/2023, osservano quanto segue:

«(...) Considerato e confermato quanto già espresso nel corso della fase preliminare (nota prot. SABAP_AP_FM_MC_UO3/31/05/2022/0006418-P e nota prot. SABAP_AN_PU_UO3/31/05/2022/0006082-P), (...) le analisi fin qui condotte nel Rapporto Ambientale e Allegati siano adeguate in ragione degli obiettivi della Tutela del Paesaggio e dei Beni Culturali, anche in considerazione del fatto che ulteriori specifiche valutazioni di propria competenza potranno essere espresse in sede di VIA e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii»;

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5444 del 21/04/2023, la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8076 del 21/04/2023 e la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5452 del 24/04/2023, osservano quanto segue:

«(...) si ribadiscono le seguenti osservazioni di carattere generale già espresse in fase preliminare:

- *con riferimento alla tutela paesaggistica, si rimanda agli elaborati del Piano paesaggistico regionale (d'ora in avanti Ppr). Si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati – come individuati nella Tavola P3 del Ppr nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4;*
- *con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici – per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse - si invita alla consultazione del database»* disponibile sui siti web di questo Istituti agli indirizzi:
<https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli>
<https://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli>
<https://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli>
- *«pur rammentando che, per effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale;*
- *con riferimento alla tutela archeologica, si rappresenta che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti e alle aree di interesse archeologico già noti per la cui corretta individuazione si può far riferimento alla banca dati consultabile [agli indirizzi sopra menzionati] e al potenziale archeologico delle restanti aree, raccomandando il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico.*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Per quanto riguarda il Rapporto Ambientale si ritiene che negli Obiettivi generali di sostenibilità ambientale (Tabella a p. 110) siano state prese in considerazione le istanze relative al paesaggio e al patrimonio culturale ed in particolare nei Cap. 8.5.1 e 8.5.2. si siano esplicitate le indicazioni per ridurre il più possibile l'impatto sul "paesaggio" (naturale, urbano, agrario) e sui "beni architettonici, monumentali e archeologici". Non si ritiene inoltre di suggerire misure correttive relativamente agli indicatori di sostenibilità contenuti nell'Allegato VI»;

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5626 del 27/06/2023, osserva quanto segue:

«(...) Per quanto attiene ai territori di competenza di questo Ufficio, corrispondenti alla provincia di Taranto, il Pds non prevede azioni operative, tuttavia alcune azioni tra quelle descritte al Capitolo 6, paragrafo 6.4 del Rapporto Ambientale (di seguito RA) prevedono la costruzione di elettrodotti in porzioni dello spazio marittimo. Si tratta, nello specifico, delle seguenti azioni: 355-N/HG-1_1 Nuovi cavi marini HVDC (4x500MW) tra SdC Montalto e stazione di transizione cavo/aereo presso Avenza; 732-N/HG-3_3 Collegamento HVDC sottomarino di collegamento tra le stazioni di conversione di Fiumesanto e Montalto; 563/1-N/HG-4_9 Nuovo collegamento marino HVDC tra SdC Montecorvino e SdC Latina da 4x500 MW; 563/2-N/HG-4_2 Nuovi cavi di collegamento marino 2x500 MW tra la SdC di Priolo e la SdC di Rossano; 447-N/HG-5_9 Collegamento marino HVDC tra SdC Fano e SdC Villanova per raddoppio AL.

Le valutazioni di questa Soprintendenza, pertanto, sono relative a possibili impatti negativi sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato sui fondali e sono rese in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta oltre le 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio.

Per quanto di competenza in relazione alle singole azioni di piano sopra richiamate, si osserva quanto segue:

- a) Si ritiene nel complesso esaustiva, tenuto conto del carattere di documento di indirizzo strategico del Piano in esame, l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano medesimo e del rapporto con altri **pertinenti piani o programmi**, ma si ritiene altrettanto necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del Piano in oggetto con i Piani di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano, attualmente in via di approvazione: "Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale" [ID VIP: 7956], "Area Marittima: Adriatico" [ID VIP: 7953] e Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale. [ID VIP: 7954]. Tenendo conto che nel "Rapporto preliminare di scoping" dei Piani è riportato che "la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni. (...) Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo – non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine – rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di "Piano integrato" e di "Piano globale", idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo. (...) Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione "inglobati" nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l'armonizzazione, in seguito all'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute. Il Piano non sarà, quindi, derogabile da piani o programmi o da singoli provvedimenti amministrativi, essendo così idoneo a garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio marittimo per gli operatori economici, attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo." Si evidenzia che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici.

- b) **Si ritiene non esaustiva la considerazione dello stato attuale del patrimonio culturale e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano**, in particolare per quanto riguarda l'azione 732-N/HG-3_3 per la quale in base agli obiettivi e alle esigenze del piano non è contemplata un'alternativa progettuale, così come per tutte le azioni che prevedono come alternativa la realizzazione di cavi marini secondo quanto indicato nell'allegato IV al RA. Come esplicitato di seguito, infatti, nella caratterizzazione ambientale (Allegato V al RA) non sono stati presi in considerazione i dati sul patrimonio culturale subacqueo.
- c) **Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate**, in quanto nella caratterizzazione ambientale per le azioni che interessano anche lo spazio marittimo, a fronte di una analisi nel complesso esaustiva - derivante da fonti diverse - del patrimonio culturale presente sulla terraferma, non è stata effettuata alcuna analisi sull'eventuale presenza di giacimenti archeologici noti sui fondali nei tratti di mare interessati o semi-sommersi in prossimità della costa (cfr. il sopracitato Allegato V al RA). In proposito si ritiene necessario, ai fini della valutazione dei possibili impatti sul patrimonio culturale subacqueo e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare, che nelle fasi di attuazione del Piano la caratterizzazione ambientale delle singole aree di intervento sia integrata e approfondita. In particolare, per localizzare i contesti subacquei di interesse archeologico, dovranno essere consultati la banca dati costituita dalla Carta del rischio dei beni culturali (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>) e tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.
- d) **Si ritiene non esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale**, data l'assenza dell'analisi della situazione esistente con riferimento al patrimonio culturale subacqueo.
- e) **Si ritiene non esaustiva, per quanto di competenza in relazione al patrimonio culturale subacqueo, la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche archeologico, al paesaggio e all'interrelazione tra questi ed altri fattori ambientali** in quanto nel RA, come già evidenziato, per gli interventi di nuova realizzazione che interessano gli spazi marini non è stato costruito un quadro conoscitivo inerente ai beni culturali presenti sui fondali, noti in bibliografia o da dati d'archivio, utile alle successive fasi di definizione progettuale degli interventi stessi. Il patrimonio culturale subacqueo, infatti, deve esser considerato ai fini della VAS, al pari degli altri aspetti ambientali (tra cui sono inclusi i beni culturali vincolati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004) che caratterizzano le diverse aree territoriali. Si evidenzia, in proposito, che tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale in base ai quali nel RA sono valutati gli effetti degli interventi previsti dal PdS in riferimento alla tutela delle aree per i beni culturali e paesaggistici (cfr. capitolo 7, paragrafo. 7.3.2.2), è stato individuato quello finalizzato a "salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo" (OAs30). Per tale obiettivo, sulla base della lettura della matrice di valutazione degli impatti a p. 151, nel RA si afferma che "i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti, o sono potenzialmente raggiungibili, per circa il 90% delle azioni operative, laddove le caratteristiche delle aree di studio non contemplino la presenza di detti beni o la contemplino limitatamente". Questo Ufficio rileva, tuttavia, che i suddetti target, costituiti dagli indicatori Ist 07 (tutela per le aree per i beni culturali e i beni paesaggistici) e Ist 09 (tutela aree caratterizzate da elementi culturali e architettonici tutelati per legge), come elencati nella tabella a p. 151, non risultano di fatto applicabili per valutare gli impatti degli interventi in mare, in quanto per lo spazio marittimo interessato da tali interventi non sono stati censiti i beni culturali subacquei noti con i quali le opere previste possono interferire determinando potenziali effetti negativi.
- f) **Si ritiene poco esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, sui beni culturali e sul paesaggio, conseguenti all'attuazione del piano**. Pur prendendo atto delle strategie di Terna S.p.A mirate a contenere o mitigare i potenziali effetti negativi (cfr. capitolo 8 del RA), e in particolare delle indicazioni per i beni architettonici, monumentali e archeologici (paragrafo 8.5.2), che fanno esplicito riferimento alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico o ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, considerata la specificità dei contesti archeologici subacquei si osserva quanto segue:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- È necessario, ai fini della mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale subacqueo, attuare nelle fasi attuative del Piano la verifica preventiva dell'impatto archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, tra cui i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché quelli che interessano eventuali fiumi, canali, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati.
 - Al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:
 - prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
 - considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata dai progetti di questo Piano o ad essa contigua.
 - Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.
 - Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
 - La documentazione scientifica dovrà essere corredata oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; dovrà presentare altresì un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.
- g) **Si ritiene poco esaustiva, con riferimento al patrimonio culturale subacqueo, la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione.** Preso atto che per alcune azioni che prevedono la posa di cavi marini non sono previste alternative localizzative, mentre in altri casi si propone la realizzazione di cavidotti marini in alternativa a quello terrestri, si rileva che i criteri ERPA di cui all'Annesso I al RA, utilizzati per individuare le ipotesi localizzative a minore impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sui beni culturali, non appaiono sufficienti alla riduzione dei potenziali effetti negativi sul patrimonio culturale subacqueo in ragione dell'assenza dei dati relativi a tale patrimonio nella caratterizzazione ambientale delle aree di intervento, come già rilevato.
- h) **Si ritiene esaustiva, seppure in linea molto generale, la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano, in quanto gli indicatori del monitoraggio ambientale in relazione a questa tematica sono riferiti**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

genericamente alla superficie occupata da "aree di valore culturale e paesaggistico" e "aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge" e "aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale" nelle zone oggetto di intervento. Sarebbe opportuno inserire indicatori con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste. Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale, in particolare subacqueo, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del Piano.

i) Si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10006 del 20/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) Considerando che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del Direttore Generale PBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi limitatamente agli aspetti generali, rimarcando la necessità, fin dalle successive fase preordinate alla definizione delle scelte localizzative, della verifica de profili di coerenza delle previsioni di piano rispetto agli obiettivi con valore di indirizzo, alle direttive e alle prescrizioni definiti per ciascun ambito territoriale e per ciascun bene paesaggistico all'interno del vigente Piani di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale;
- b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente. In particolare, in riferimento al patrimonio culturale, si ritengono esaustive le fonti utilizzate per l'acquisizione dei dati relativi allo stato attuale dei beni presenti sul territorio di competenza;
- c) si ritiene parzialmente esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. Si prende atto che le analisi puntuali saranno effettuate in seguito alla definizione dei singoli interventi e quindi nel corso delle successive fasi procedurali, evidenziando, come già rappresentato al punto a), l'ineludibilità, a monte delle scelte localizzative, di preventive verifiche di coerenza e di adeguatezza delle previsioni rispetto alla disciplina delle specifiche Schede d'Ambito e di quella relativa alla Disciplina dei Beni Paesaggistici presenti sul territorio interessato del vigente Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, a fronte del carattere inderogabile e della natura vincolante del loro dettato ai sensi del c. 5 dell'art. 145 del Codice, nonché delle specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici ad esso conformati;
- d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;
- e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano;
- f) si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali, ferma restando la necessaria genericità delle osservazioni in fase di VAS, in assenza di una puntuale localizzazione delle nuove infrastrutture. Si rimanda alle future fasi di pianificazione degli interventi l'analisi puntuale dei progetti presentati se questi riguarderanno il territorio di competenza di questa Soprintendenza;
- g) si ritiene non esaustiva e suscettibile di maggiore approfondimento già in questa fase la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

del Piano. In particolare, si segnala che l'ipotesi di utilizzare infrastrutture esistenti dismesse o in via di dismissione, poiché si tiene conto, tra gli effetti sulla componente ambientale paesaggio, solo della minimizzazione del consumo di suolo. Non viene invece considerata la possibilità di riqualificare, attraverso una progettazione adeguata delle infrastrutture e delle opere accessorie, aree degradate, con l'obiettivo della creazione di nuovi valori paesaggistici;

- h) si ritiene esaustiva la presentazione della metodologia che sarà alla base della scelta delle alternative oggetto di futura pianificazione;
- i) si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto;
- j) si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii»;

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6841 del 27/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) L'unica dorsale che coinvolge il territorio della scrivente Soprintendenza è la HVDC Milano-Montalto, che non prevede interventi sulla terraferma bensì esclusivamente nuovi HVDC marini. Pertanto, dal punto di vista della tutela storica e paesaggistica, non si ritiene di proporre osservazioni in merito alla completezza del quadro conoscitivo o alla coerenza del metodo di analisi dei contesti, non rilevando specifiche competenze.

Con riferimento alla tutela archeologica, in linea generale, si rappresenta che nello sviluppo progettuale sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti di interesse archeologico già noti e al potenziale archeologico delle restanti aree. A tal proposito si rimanda al riferimento normativo fondamentale per la tutela dei beni archeologici rappresentato dall'art. 25 del DLgs 50/2006 e al relativo disposto in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico. Per la corretta individuazione del potenziale e del rischio archeologico delle aree in progetto si rimanda, inoltre, alle Linee Guide per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, contenute nel D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022). Per il reperimento dei dati necessari ad una esaustiva disamina della documentazione in merito ai siti di interesse archeologico già noti e al potenziale archeologico delle restanti aree di competenza di questo Ufficio, è necessario inoltre far riferimento, oltre che alle note banche dati e sistemi informativi territoriali disposte dal MiC in ambito nazionale e regionale, anche della banca dati in formato GIS della Soprintendenza, in costante aggiornamento da parte di questo Ufficio»;

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5196 del 03/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) Per quanto attiene la tutela archeologica si segnala che anche in assenza di vincolo diretto, i diversi progetti potrebbero presentare il rischio di avere un impatto consistente e irreversibile sul deposito archeologico potenzialmente presente. Ai fini della mitigazione di tale rischio, si ricorda fin d'ora, la necessità di prevedere l'esecuzione di indagini archeologiche preventive, così come richiesto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Tali ricerche, che dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, andranno effettuate allo scopo di circoscrivere l'estensione del deposito archeologico potenziale e pervenire tempestivamente ad eventuali considerazioni circa la non fattibilità delle opere previste.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica nulla da segnalare in rapporto al piano in esame. In generale resta inteso che, valutato lo stato attuale di previsione degli interventi, in mancanza di dati progettuali specifici, questo Ufficio esprimerà parere di competenza sui singoli progetti presentati di volta in volta»;

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

La **Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 387018 del 03/05/2022, osserva quanto segue:

«(...) si ricorda la necessità di sottoporre eventuali interventi futuri nell'ambito del piano di cui in oggetto sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano nella fase di progettazione al parere della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 e del D.P.C.M. del 14/02/2022»;

La **provincia autonoma di Trento – Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 336264 del 05/05/2023, osserva quanto segue:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

«(...) l'ambito trentino, non essendo interessato da nuove azioni operative, non risulta oggetto delle valutazioni sviluppate nell'ambito del processo di VAS in oggetto, non si esprimono particolari osservazioni. Si coglie tuttavia l'occasione per richiamare alcuni riferimenti normativi da tenere in considerazione nelle fasi attuative di quanto precedentemente pianificato. Si ricorda che il Capo IV del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 recante "Carta di Sintesi della pericolosità" (denominata brevemente CSP), "disciplina le aree caratterizzate da diversi gradi di penalià ai fini dell'uso del suolo, in ragione della compresenza di fattori relativi ai pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo", così come previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera d) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" (di seguito denominata brevemente L.P. 15/2015). L'attuazione di quanto sopra riportato è perfezionata con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, recante "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 avente a oggetto "l.p. 27 maggio 2008, n. 5, articoli 14 e 18 - l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articoli 22 e 31: Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, e approvazione delle modifiche apportate al documento di "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalià elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalià". Ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica, si rimanda al Titolo IV della L.P. 15/2015 recante "Edilizia", e in particolare al Capo V del medesimo Titolo, che disciplina le Opere pubbliche e linee elettriche. Con riferimento alla tutela del paesaggio si richiama il Titolo III della L.P. 15/2015 recante "Tutela e valorizzazione del paesaggio" che, tra gli altri aspetti, disciplina gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali»;

REGIONE SICILIANA

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6793 del 14/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) Preso atto che, per sua natura, la documentazione pervenuta contiene informazioni di carattere generale che al momento non consentono di valutare gli interventi e le azioni sul territorio, ma si rileva che, nel territorio di competenza, la Terna non sembra prevedere azioni. Pertanto, ci si riserva di esprimersi sui progetti specifici inerenti alle aree sottoposte a tutela della provincia di Palermo»;

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8356 del 05/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) considerata l'estensione delle opere e la dislocazione territoriale prossima ad aree di interesse archeologico, questa U.O. esprime parere favorevole al Piano di Sviluppo 2023 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale. Si rappresenta che i progetti dovranno essere trasmessi a questa Soprintendenza sia per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico che per il parere di competenza»;

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5345 del 10/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) Considerato che il Piano di Sviluppo comprende interventi sia in fase avanzata di attuazione o solo da completare e sia nuove realizzazioni, questo Ufficio ritiene congrua la coerenza esterna della proposta e ritiene adeguato il Rapporto Ambientale. Si ricorda, però, che qualsiasi interazione con i Beni Archeologici e Paesaggistici dovrà tenere conto, in sede di progettazione dei seguenti strumenti di Pianificazione:

- Piano Paesaggistico degli ambiti Regionali 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa approvato con DA n° 5040 del 20/10/2017 e pubblicato nella GURS n. 12 del 16/03/2018;
- Parco Archeologico di Siracusa Eloro e Villa del Tellaro decretato con DA n.18/gab del 11/04/2019;
- Parco Archeologico di Siracusa Leontinoi decretato con DA n.11/gab del 07/03/2019;
- "World Heritage List Unesco" - Sito di Siracusa e Necropoli di Pantalica;

Per i nuovi progetti collegati al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica si raccomanda la trasmissione, in fase autorizzativa della VPIA, contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari. Si specifica infine che la valutazione del rischio archeologico dovrà interessare anche le aree di collocazione dei cantieri fissi e mobili, nonché gli interventi di demolizione al fine di tutelare eventuali sedimenti archeologici adiacenti alle opere da eseguire»;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 2636 del 31/03/2023, osserva quanto segue:

«(...)in generale: Vincoli storico-culturali e paesaggistici

Il Piano territoriale paesistico (PTP) è entrato in vigore con legge regionale n. 13 il 14/08/1998. Successivamente quasi tutti i Comuni della Valle d'Aosta hanno adeguato i propri PRG alle disposizioni della L.R. n. 11 del 1998 e al PTP stesso. In particolare, il comma 1 dell'art. 40 delle NA del PTP prevede espressamente che "le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole del PTP, la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP". La perimetrazione di tali aree è in taluni casi stata modificata, inoltre:

- 1) le leggi 1497/1939, 1089/1939 e 431/1985 richiamate nel documento sono state abrogate e sostituite dal d.lgs. n. 490 del 1999, a sua volta sostituito dal vigente d.lgs. n. 42 del 2004;
- 2) il vincolo dei 150 m. dai corsi d'acqua è stato preso dal centro dell'alveo e non dalle sponde, come stabilito dal d.lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1, lett. c);
- 3) la perimetrazione dei boschi non sempre corrisponde a quella vigente in quanto i Comuni hanno definito, "di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (l.r. n. 11 del 1998, art. 33, comma 7);
- 4) le aree archeologiche sono delimitate sulle tavole P1 dei PRG, mentre sulle tavole P4 sono inserite le aree di interesse archeologico e sono sottoposte a particolari limitazioni e disciplina.

I vincoli di tutela storico-culturale e paesaggistica, derivanti da normative nazionali e regionali, sono stati inseriti sul geoportale regionale SCT al link

https://mappe.partout.it/pub/GeoNavSCT/index.html?repertorio=vincoli_soprintendenza

in particolare: Vincoli storico-culturali

La disciplina dell'art. 40 delle Norme di attuazione del PTP "aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico"; nello specifico l'art. 2, comma 1, stabilisce che "non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree".

Ciò significa che l'attuazione degli interventi può avvenire solo e unicamente a seguito di una deroga alle determinazioni del PTP con deliberazione della Giunta regionale con l'approvazione dei progetti di interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica (combinato disposto degli art. 8 della l.r. n. 11 del 1998 e dell'art. 4 del N PTP stesse) o ai sensi della disciplina dell'art. 51 della l.r. n. 11 del 1998 medesima, inerente "programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio".

In ultimo si rammenta che in fase progettuale le operazioni comportanti scavi, trattandosi di opere di pubblico interesse, sono soggette al dettato dell'articolo n. 25 del d.lgs. n. 50 del 2016; si rammenta, quindi, che il progetto dovrà essere completata da un elaborato di "archeologia preventiva", da trasmettere alla Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali di questa Soprintendenza per le valutazioni del caso»;

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, come di seguito riportati.

Il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** di questa Direzione Generale ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 21728 del 16/06/2023, ha comunicato quanto segue:

«(...) Si apprezza il fatto che la Società Terna preveda lo svolgimento di indagini di archeologia preventiva in accordo con la normativa vigente, ed in particolare con le nuove Linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

aprile 2016, n. 50, e che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia stato ricompreso quello di garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto.

Si richiama inoltre il Protocollo di Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora MiC), sottoscritto il 28/04/2011, che definisce le modalità di contatto e di condivisione con le Soprintendenze competenti in merito alle fasi operative di interesse oltre che criteri metodologici applicabili, sia in fase di studio sia in fase esecutiva, in una progettazione compatibile con le aree definite a maggiore rischio archeologico.

Si prende inoltre atto del fatto che, in fase di progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi, Terna metterà in conto l'adozione di criteri già richiamati nel citato Protocollo di Intesa del 2011 quali: la presenza di personale specializzato archeologico durante lavori di scavo; la comunicazione alle Soprintendenze competenti, con arresto dei lavori in caso di ritrovamento resti antichi o manufatti; le istruzioni al personale e società impegnate nei lavori per rispetto disposizioni D.Lgs. 42/2004; la predisposizione, in accordo con le Soprintendenze, di un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi; il divieto di condurre scavi archeologici esplorativi nei periodi di massime precipitazioni atmosferiche; l'anticipazione delle indagini in estensione con metodologia archeologica nei siti d'interesse archeologico, in corrispondenza delle aree di intervento; l'applicazione di procedure per l'abbattimento del rischio archeologico per tutte le opere accessorie che comportino scavi e decorticamento superficiale; l'accantonamento di somme per eventuali scavi archeologici, necessari in caso di rinvenimento di siti o contesti di interesse archeologico; la redazione di una relazione archeologica delle aree interessate dall'intervento, realizzata sulla base delle conoscenze documentali accertate e reperibili, delle verifiche attraverso foto aeree, quando disponibili e di ricognizioni archeologiche di superficie, limitatamente alle aree praticabili e osservabili.

Considerato che, specie per le aree a maggior rischio archeologico, sono previste strategie per il contenimento e/o mitigazione dell'impatto archeologico in accordo con le Soprintendenze competenti, e che, come dichiarato nel Rapporto, per i casi di eventuale interferenza delle opere con i beni archeologici potenzialmente presenti nel territorio si procederà, durante le successive fasi di progettazione e localizzazione della nuova infrastruttura, ad operare le scelte che consentiranno di ridurre l'interessamento dei beni citati, al fine di raggiungere il target di riferimento, si ritiene di valutare in maniera positiva, per quanto attiene la tutela archeologica, i contenuti del Piano, ma si ritiene comunque opportuno ricordare che, anche nei casi di siti archeologici correttamente individuati dal Proponente, sarà necessario verificare preliminarmente la coerenza dell'azione nello sviluppo progettuale degli interventi visto che nel corso delle quotidiane attività di tutela emergono spesso nuovi elementi di conoscenza dei quali bisogna tener conto»;

Il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** di questa Direzione Generale ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 21936 del 20/06/2023, ha comunicato quanto segue:

«(...) Considerato che gli obiettivi generali e specifici del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto Ambientale, sono ampiamente condivisibili, e che la predisposizione del presente Rapporto Ambientale, attraverso l'applicazione della già condivisa "metodologia dei criteri ERPA", fornisce le prime elaborazioni inerenti i corridoi, che saranno utili per la successiva concertazione, nella ricerca e nella proposta di ipotesi localizzative sostenibili per i nuovi elementi infrastrutturali, questo Servizio, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenzia, per gli aspetti afferenti la tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- relativamente agli aspetti della tutela, si propone di prescrivere che i progetti siano sempre corredati di rendering dello stato futuro, contestualizzati nell'ambiente circostante, sia rispetto alle aree su cui sussistono beni dichiarati di interesse culturale, sia rispetto a punti panoramici privilegiati per quanto attiene le aree di interesse paesaggistico;
- si ravvisa la necessità di valutare non solo gli effetti cumulativi potenzialmente generati dall'attuazione delle azioni intraprese dal piano, ma anche l'impatto cumulativo delle modificazioni in atto rispetto a quelle di nuova definizione;
- si invita a privilegiare la localizzazione degli interventi in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa dovrà tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata. Pertanto, sono da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati»;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Per tutto quanto sopra visto, considerato e valutato questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura ESPRIME sulla proposta del “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2023”, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 152/2006, **il seguente parere:**

- A. Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione Generale ABAP, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previ opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti ed approfondimenti;
- B. A tale riguardo, si rimanda, in particolare, al **parere endoprocedimentale espresso dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo**, che la Scrivente Direzione Generale ABAP condivide ampiamente, le cui valutazioni, puntuali e dettagliate, sono state integralmente riportate nel presente parere, nella relativa sezione “Regione Puglia”, al quale ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con la suddetta Soprintendenza Nazionale per i necessari chiarimenti e approfondimenti;
- C. Considerato che nel *Fascicolo 1 – Piano di Sviluppo Overview* redatto dalla Società proponente, per quanto attiene alla necessità di assicurare una maggiore integrazione delle rinnovabili, si afferma quanto segue: «*La gestione delle richieste di connessione in alta tensione, che arrivano direttamente e indirettamente (attraverso le società distributrici) da chi propone iniziative rinnovabili, ci permette di avere una visione sistemica della situazione attuale e dei futuri scenari. In questo modo Terna può monitorare la capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica nel rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità del servizio (...)*»;

Constatato, inoltre, che i dati contenuti negli elaborati di Piano mostrano una importante concentrazione di richieste di connessione, per la realizzazione di impianti rinnovabili, in alcune regioni del sud Italia e nelle Isole.

Si chiede a Terna S.p.A. di valutare la possibilità di **implementare il Piano di Sviluppo 2023 prevedendo degli scenari di soluzioni di collegamento che possano tendere ad un maggiore distribuzione degli impianti sul territorio nazionale, al fine di meglio orientare le richieste di connessione;**

per quanto concerne il quadro programmatico, la valutazione di coerenza interna e la valutazione di coerenza esterna

- D. A seguito dello studio della documentazione presentata dalla Società Terna S.p.A., si evidenzia che nel quadro di riferimento programmatico a livello nazionale (Allegato II), nonché nella verifica della coerenza esterna (Allegato III), non è stato esaminato il **Piano di Gestione dello Spazio Marittimo (PdSM)** che, attualmente, è in fase di “*istruttoria tecnica CTVIA*” in sede di VAS di competenza statale, consultabile sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai seguenti link:

- <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8338/12277> (area marittima Adriatico);
- <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8337/12276> (area marittima Ionio e Mediterraneo centrale);
- <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8336/12275> (area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale);

Si ricorda che il PGSM è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo, non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine, rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE.

Pertanto, considerando che il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2023 coinvolge anche aree marine e zone costiere, si ritiene opportuno che venga inserito nel quadro di riferimento



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

programmatico il summenzionato Piano, nonché che venga valutata la coerenza esterna del PdS 2023 con il PGSM;

- E. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, nel sopracitato parere endoprocedimentale, segnala che la verifica di coerenza esterna è stata redatta sulla base dell'analisi del PTPR Lazio del 2019 non più operante, precisando che lo strumento di pianificazione Vigente nel territorio di competenza è il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2. Pertanto, si raccomanda una attenta **ricognizione di tutta la situazione pianificatoria e programmatica sia a livello nazionale che regionale.**
- F. In riferimento a quanto sopra detto, considerando che il PdS 2023 dovrà essere coerente con la Pianificazione Paesaggistica anche a carattere regionale e provinciale, si raccomanda di tener conto delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici di ciascuna regione e soprattutto delle caratteristiche impresse sul paesaggio dalla natura, dalla storia e dalle loro correlazioni, mirando ad escludere tutte le iniziative che potrebbero alterare in maniera significativa le caratteristiche peculiari dei contesti paesaggistici e storico-culturali (in cui i siti archeologici sono inseriti);
- G. Nelle successive fasi, dovrà essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice. Inoltre, si rammenta che il **Piano Paesaggistico Regionale**, come definito da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;
- H. Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli Piani Paesaggistici Regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- I. Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
- la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord.* n. 87 dell'11 aprile 1958);
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in *European Treaty Series*, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in *European Treaty Series* n. 143);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord.* n. 49 del 24 febbraio 1976);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), adottata a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
- J. Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal PdS 2023 con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali) e subacqueo, nonché per le necessarie analisi e valutazione di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo:
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliinRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo:
<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
 - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo:
<http://dati.beniculturali.it/>

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo".

In proposito si ritiene necessario, ai fini della valutazione dei possibili impatti sul patrimonio culturale subacqueo e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare, che nelle fasi di attuazione del Piano la caratterizzazione ambientale delle singole aree di intervento sia integrata e approfondita. In particolare, per **localizzare i contesti subacquei di interesse archeologico**, dovranno essere consultati la banca dati costituita dalla Carta del rischio dei beni culturali (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>) e tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

per quanto concerne gli effetti del Pds rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale

- K. Per il quadro complessivo degli effetti ambientali si evidenzia, per quanto di competenza, come riportato dalla tabella 7-7 *Sintesi degli effetti complessivi per il PdS 2023* del Rapporto Ambientale, che il **grado di soddisfazione target** per gli obiettivi di sostenibilità (OA_{s27} e OA_{s28}) legati alla percezione del paesaggio (visibilità/mascheramento delle opere e loro integrazione con il paesaggio circostante) **non risulta raggiunto** per la quasi totalità degli interventi previsti (indicatori di sostenibilità ambientale da Ist12 a Ist15). Pertanto, si auspica che, nelle successive fasi, attraverso gli accorgimenti e le misure di mitigazione previsti dal Piano, sia raggiunto il **target** di riferimento in tutte le categorie di interventi prese in esame. Inoltre, si sottolinea la necessità, al fine di acquisire un quadro complessivo che possa orientare al meglio le scelte e le possibili alternative progettuali, di consultare preventivamente gli Uffici territoriali del MiC;
- L. Nel Rapporto Ambientale (cfr. pag. 26, 58 e 59), in merito alle analisi che Terna S.p.A. svolge al fine di evidenziare i possibili **effetti cumulativi** delle azioni di Piano concorrenti su uno stesso ambito territoriale, si specifica che «non si è proceduto all'analisi in quanto, stante le scelte strategiche perseguite nel PdS 2023, **non si verifica la situazione per cui, all'interno di uno stesso ambito territoriale è previsto più di un intervento**». A tale riguardo, qualora nelle future fasi di approfondimento della localizzazione degli interventi, emergano situazioni in cui possano verificarsi tali effetti, tenendo in considerazione anche gli interventi previsti dai precedenti Piani di Sviluppo, si ritiene rilevante individuare le specifiche aree entro cui concorrono più azioni/interventi e condurre le suddette analisi in merito ai possibili impatti derivanti dagli effetti cumulativi relativamente a tutte le componenti ambientali, al fine di evidenziarne i possibili impatti negativi;

per quanto concerne il Piano e il Report di Monitoraggio

M. Il **Piano di Monitoraggio** risulta essere ben definito e articolato. Pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale sono tali da restituire valori quantitativi e, pur considerando, le opportune correzioni interpretative, consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di Piano. Si ritiene, pertanto, opportuno porre l'attenzione su alcune questioni, già evidenziate in alcuni pareri degli Uffici territoriali del MiC.

- Gli indicatori da Ist12 a Ist15 si relazionano ad obiettivi prevalentemente incentrati sulla qualità visiva. In particolare:
 - Ist12 quantifica la possibilità di sfruttare la morfologia del territorio;
 - Ist13 misura la frazione dell'area di indagine in cui l'inserimento di un'opera elettrica non comporta interferenze visive sul paesaggio (versanti esposti a nord);
 - Ist14 misura la frazione dell'area per cui la visibilità dell'intervento dai centri abitati è minima;
 - Ist15 viene calcolato mediante l'individuazione dei corsi d'acqua e dei laghi (con relativi buffer di 100m) presenti nell'area di studio.

Si precisa, relativamente all'indicatore Ist13 *Preferenza per le aree con buone capacità di assorbimento visivo*, che la visibilità di un impianto è fortemente condizionata dalla morfologia del terreno, dunque, si chiede per tale indicatore di abbinare all'individuazione di versanti esposti a nord, ampiamente



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

condivisibile, uno studio approfondito della morfologia del territorio così da individuare **tutte le zone con buona capacità di assorbimento visivo**;

Si chiede di estendere l'indicatore **Ist15 Tutela delle aree ad alta percettibilità visuale**, calcolato mediante la sola individuazione dei corsi d'acqua e dei laghi, a tutte le aree paesaggisticamente rilevanti e con visuali da tutelare (con riferimento anche alle zone costiere e all'interazione terra-mare, mare-terra).

- Si rileva la necessità di introdurre indicatori che valutino anche i possibili effetti, nel tempo, sul patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste dal Piano. Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale, in particolare subacqueo, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:
 - stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del Piano;
 - numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del Piano;
 - numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del Piano.

Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente con **cadenza annuale** ed inoltrato anche a questa Direzione Generale del MiC in qualità di Autorità Concertante il Parere motivato;

RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Piano, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto nelle successive fasi:

1. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto nonché su tratti di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso;
2. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e di quelli storici;
3. Considerata l'orografia del terreno estremamente variegata dovrà essere ricercata la migliore soluzione progettuale. Si invita a privilegiare la localizzazione degli interventi in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. Inoltre, la scelta localizzativa deve tenere conto della fattibilità delle opere di mitigazione (da prevedere fin dalle fasi preliminari dei progetti) e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata;
4. In relazione all'analisi delle alternative progettuali, si raccomanda di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo, con speciale riguardo per le aree naturali e rurali e per quelle che possano comportare il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000) e che escludano impatti negativi sul patrimonio culturale subacqueo;
5. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alle relative fasi di cantiere (inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici);
6. Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

7. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre alle misure che si intendono adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
8. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle nuove realizzazioni poiché in molti casi l'interferenza risulta difficilmente mitigabile;
9. Le nuove infrastrutture dovranno prevedere un trattamento superficiale non riflettente con cromia che si integri a seconda dell'ambiente circostante;
10. Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità, o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati.
11. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
12. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste dovranno essere realizzate in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più possibile avanzato. Tali opere dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e dovranno essere adeguate all'ambito circostante scegliendo adeguatamente il materiale vivaistico. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale il Proponente ne dovrà garantire la permanenza e la manutenzione.
13. I progetti dovranno, inoltre, essere sempre corredati da rendering *ante* e *post operam*, contestualizzati nell'ambiente circostante, sia rispetto alle aree su cui sussistono beni dichiarati di interesse culturale, sia rispetto a punti panoramici privilegiati per quanto attiene le aree di interesse paesaggistico;
14. Per quanto concerne, in generale, alla tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della rete tratturale, che è sottoposta a vincolo diretto ai sensi del D. M. 22/12/1983, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate. Si richiama, inoltre, al puntuale rispetto della normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" (si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8);
15. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, nonché riguardare i fondali marini (tra cui bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante), fiumi, canali aree lagunari e lacustri, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico (si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

16. Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Piano, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);
17. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
18. I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
19. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e di opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
20. L'Agenzia per la Coesione Territoriale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la Direzione Lavori dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
21. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisi, definite per il tracciato dell'opera principale;
22. Lo stesso Proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
23. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

Per quanto concerne il patrimonio culturale subacqueo

24. Al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione e considerare eventuali impatti cumulativi connessi con gli altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (per maggior dettagli si rimanda al parere endoprocedimentale di competenza della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

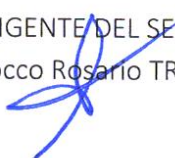
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

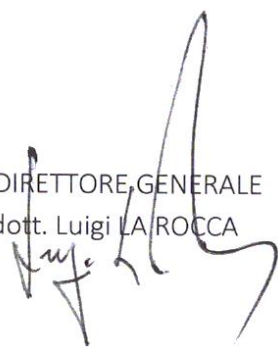
25. Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessato dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, dovranno essere effettuate le indagini di archeologia preventiva e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui all'allegato I.8, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009;
26. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'allegato I.8, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";
27. La documentazione scientifica dovrà essere corredata, oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio, da un registro (diario delle indagini/ diario di bordo) delle attività svolte durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo, la quale potrà richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente (Terna S.p.A.), ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
dott.ssa Luana Anna Luisa Reibold 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA 



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it